

N. 5/2020



## Tribunale Ordinario di Venezia

### Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letto il ricorso depositato dal sig. Maurizio Gabbana per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

viste le note integrative depositate il 24.7.2020;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Campagna Lupia (VE);

osservato che l'istante non è soggetto fallibile;

rilevato che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che l'istante non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che il sig. Gabbana ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori tutti i suoi beni, costituiti da un immobile sito in Campagna Lupia (VE) vicolo Cesare Battisti n. 5 int. 2, da un ciclomotore Aprilia Scarabeo tg BF16013 e dal mobilio relativo alla abitazione sopra menzionata;

osservato, quanto alle modalità di liquidazione dell'immobile dell'istante, che lo stesso sarà ceduto nelle forme di cui all'art. 14 *novies* L. 3/2012 mediante vendita competitiva;

rilevato che appare ragionevole escludere dalla liquidazione l'automobile dell'istante, trattandosi di mezzo necessario alla famiglia per la gestione del figlio minore (si sottolinea, quanto al valore



ricavabile dalla liquidazione, che trattasi di vettura Mercedes Class A tg. BV148GL immatricolata nel 2001);

osservato che nella nota integrativa da ultimo dimessa non si è fatto cenno al ciclomotore, di tal che deve concludersi che lo stesso debba essere fatto rientrare nel perimetro dei beni oggetto della presente procedura;

rilevato, quanto allo stipendio del sig. Gabbana, che lo stesso è pari a € 2.010,69 mensili per quattordici mensilità;

rilevato che, a fronte della richiesta di integrazione in tal senso formulata, il sig. Gabbana ha documentato le spese mediche annue del proprio nucleo familiare, le quali sono state pari nell'anno 2019 a circa € 630,00 (doc. 47);

ritenuto che appaia plausibile aggiungere a detto importo anche le presumibili spese odontoiatriche che il sig. Gabbana sostiene annualmente, con la conseguenza che la quantificazione delle spese mediche annue in € 1.073,00, contenuta in ricorso, appare congrua;

rilevato che l'istante ha parimenti documentato i costi annui relativi alla assicurazione dell'auto (doc. 48), di tal che per detta voce, indicata dal sig. Gabbana in ricorso in € 990,00, va calcolato il diverso esborso annuo pari ad € 796,00;

rilevato che l'istante ha, poi, documentato i costi annui relativi alla revisione dell'auto (doc. 49), di tal che per detta voce, indicata dal sig. Gabbana in ricorso in € 250,00, va calcolato il diverso esborso annuo pari ad € 66,88;

ritenuto che le spese di carburante per l'autovettura, pur se non documentate, possano ritenersi nel complesso congrue;

ribadito che la voce 'contravvenzioni codice della strada' non può essere fatta rientrare nel novero delle spese correnti;

ritenuto che, quindi, le spese annue cui il sig. Gabbana deve fare fronte siano pari ad € 18.918,88, mentre il suo reddito annuo da lavoro dipendente è pari ad € 28.149,66;



ritenuto, per quanto sin qui detto, che sia equo stabilire che il sig. Gabbana metta a disposizione della procedura € 650,00 mensili;

osservato sin d'ora che detta somma potrà essere aumentata non appena la famiglia dell'istante non potrà più disporre della attuale abitazione, ove la stessa potrà permanere sino alla sua aggiudicazione;

**P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di Gabbana Maurizio;

nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 il dott. Alessandro Reato;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

dichiara la esclusione dello stipendio percepito da Maurizio Gabbana dalla procedura di liquidazione sino all'importo mensile di € 1.360,69;

autorizza Maurizio Gabbana a continuare a permanere presso l'immobile di sua proprietà sino alla aggiudicazione dello stesso.

Si comunichi anche al dott. Alessandro Reato.

Venezia, 27.7.2020

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

